

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 618)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1959

Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è stata istituita una indennità speciale, da corrispondersi in aggiunta al trattamento di quiescenza, in favore dei marescialli dei tre gradi e dei sergenti maggiori o brigadieri delle Forze armate dell'Esercito — di cui fa parte l'Arma dei carabinieri — della Marina e dell'Aeronautica.

Con successivi provvedimenti legislativi tale beneficio è stato esteso ai sottufficiali del Corpo delle guardie di finanza (legge 17 aprile 1957, n. 26) e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (legge 3 aprile 1958, n. 460).

I sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, per l'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono equiparati, agli effetti economici, ai pari grado dell'Arma dei carabinieri e

che, per le norme sul trattamento di quiescenza di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, godono del medesimo trattamento dei parigrado di tutte le Forze armate dello Stato, non possono essere esclusi da un beneficio che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri godono dal 1° gennaio 1954 e quelli dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza rispettivamente dal 1° luglio 1957 e dal 1° gennaio 1958.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con cui la predetta indennità viene estesa anche ai marescialli dei tre gradi ed ai brigadieri del Corpo degli agenti di custodia.

La decorrenza del beneficio è stata fissata dal 1° gennaio 1958, similmente a quanto è stato fatto per i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della legge, calcolato in lire 50 milioni, può provvedersi, per l'esercizio 1958-1959, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto per le somme a fianco indicate:

Capitolo n. 68	L. 15.000.000
Capitolo » 71	» 15.000.000
Capitolo » 72	» 5.000.000
Capitolo » 73	» 15.000.000

Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.

Art. 2.

La medesima indennità è estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1° gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di età o di servizio o per infermità proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sarà provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Capitolo n. 68	L. 15.000.000
Capitolo » 71	» 15.000.000
Capitolo » 72	» 5.000.000
Capitolo » 73	» 15.000.000

Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1958.